

COMMISSIONI RIUNITE

(AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI) I
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) VII

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE
SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Carelli Rodolfo	3, 7, 17, 19
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>Approvato dal Senato</i>) (3236);		Ciaffi Adriano	3
Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73);		De Carolis Stelio, <i>Relatore per la I Commissione</i>	9
Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433);		De Julio Sergio	14
Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472)	3	Ferrara Giovanni	4, 5, 6, 8
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> ..	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20	Gelli Bianca	15, 17, 19
Buonocore Vincenzo, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	6, 7, 8, 9, 11 12, 14, 15, 18, 19	Poli Bortone Adriana	7, 9, 11, 15, 18, 19
		Riggio Vito	18, 19, 20
		Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	4, 5, 6, 7 9, 11, 12, 14, 19, 20
		Tassi Carlo	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,20.

RODOLFO CARELLI, *Segretario della VII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (approvato dal Senato) (3236); e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73); Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433); Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », già approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1988, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fian-drotti ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica », Montali ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica », Piro e Seppia: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica ».

Avverto che, a partire dalla seduta odierna, per decisione del presidente Seppia, il relatore per la VII Commissione Laura Fincato, ammalata, sarà sostituita dal deputato Vincenzo Buonocore.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri avevamo iniziato la discussione sull'articolo 7; dopo aver respinto gli emendamenti Poli Bortone 7. 11 e 7. 1, le Commissioni riunite avevano approvato gli identici emendamenti Arnaboldi 7. 2 e 7. 8 dei relatori.

Proseguiamo, pertanto, nella discussione dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'emendamento Carelli 7. 13.

RODOLFO CARELLI. Desidero semplicemente far presente che il mio emendamento tende ad evitare una eccessiva frantumazione degli ordinamenti delle singole università. Propongo, pertanto, uno schema « tipo » di ordinamento di amministrazione e contabilità che, comunque, non intende ledere i principi di autonomia.

ADRIANO CIAFFI. Desidero far presente che, qualora venisse respinto l'emendamento proposto dall'onorevole Carelli, la formulazione del comma 8 dell'articolo 7 sarebbe suscettibile di gravi rischi, poiché prevede a favore dell'università una deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Ricordo che nella discussione di ieri si era palesato un sostanziale accordo su tale necessità, al di là della situazione particolare dell'università con riferimento alle entrate proprie e alla esigenza che queste vengano sottratte alla tesoreria unica.

Ripeto che la formulazione contenuta nel comma 8, « in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici », è di una gravità eccezionale. Allo scopo di garantire che i re-

golamenti contabili delle università si uniformino ad un criterio di armonia con i principi generali della contabilità pubblica presento formale emendamento, ricordando che il venire meno all'adempimento di osservanza ai richiamati principi generali non ha niente a che vedere con l'autonomia di cui godono le università.

La deroga in questione non presenta solo problemi di natura contabile, poiché le università nello stendere i loro bilanci potrebbero non registrare alcune entrate o affrontare in modo particolare il problema dei residui passivi e delle somme impegnate e non erogate semplicemente non contabilizzando tali somme; uguali considerazioni si potrebbero fare per quanto riguarda gli investimenti degli enti universitari che non dovrebbero superare un certo rapporto con le entrate ordinarie. Sono quindi convinto della necessità di sostituire il comma 8 dell'articolo 7 e a tal fine presento, come ho già detto, formale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciaffi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Ciascuna università adotta il proprio regolamento di amministrazione e di contabilità in armonia con i principi generali della contabilità pubblica.

7. 14.

CARLO TASSI. Considero importanti le osservazioni dei deputati Carelli e Ciaffi poiché il concetto di autonomia non implica quello di anomalia o arbitrio. Non dobbiamo dimenticare che i documenti contabili debbono essere leggibili con un criterio uguale per tutti, sia per le amministrazioni universitarie che per i professori ed operatori del settore. La presentazione da parte di alcune università di un bilancio esclusivamente di cassa e non di competenza potrebbe dar luogo a problemi di rilevante entità.

GIOVANNI FERRARA. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni che sono state fatte finora. In particolare, all'onorevole Ciaffi vorrei far presente che il comma 9, successivo a quello al nostro esame in questo momento, contiene tutte le indicazioni necessarie per l'emanazione di un regolamento contabile che soddisfi ampiamente le esigenze cui ha fatto riferimento.

Per quanto riguarda lo schema di regolamento « tipo » proposto con l'emendamento dell'onorevole Carelli, non mi sembra che questo vada incontro alle esigenze della autonomia univesitaria, anzi sono convinto che ipotizzando tale regolamento si rischierebbe — senza alcuna garanzia — di comprimere in modo illegittimo l'autonomia in questione.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Richiamo l'attenzione sul fatto che il comma 6 dell'articolo 7 prevede precisi criteri per l'omogenea redazione dei conti consuntivi delle università, al fine di consentire l'analisi della spesa finale.

Il comma 5, inoltre, stabilisce il limite del 15 per cento per le spese di investimento. Sono così tutelate le esigenze di uniformità prima richiamate.

Pertanto, il disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 fugge alcune delle preoccupazioni esplicitate dai colleghi. Per le altre, occorre tener conto del fatto che la revisione del regolamento di contabilità generale, che prevede la possibilità per le singole università di modificare i termini, corrisponde ad un'evoluzione della normativa verso il riconoscimento dell'autonomia delle università stesse.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al ministro, in riferimento al comma 10, se ritiene si debba mantenere il controllo del ministro nelle forme originarie dell'articolo 6, comma 9, e non nelle forme risultanti dall'approvazione avvenuta ieri dell'emendamento Soave ed altri 6. 14. Se ripristinassimo il procedimento stabilito nel comma 9 dell'articolo 6 del dise-

gno di legge per quanto riguarda il regolamento di gestione e di contabilità, tutte le questioni poste — o buona parte di esse — potrebbero essere superate. Sarebbe il ministro a procedere alla definitiva approvazione del regolamento. A mio avviso, si rivelerebbe molto utile tale previsione, perché si può discettare a lungo e dividerci (come è avvenuto) sul problema dell'autonomia, ma mi sembrerebbe veramente eccessivo stabilire che la decisione finale sul regolamento di gestione — emanato anche in deroga alla legge di contabilità — appartenga non al ministro ma alle università.

Pertanto, mentre rimane per gli statuti il procedimento così come modificato con l'emendamento comunista, per quanto riguarda il regolamento di gestione e di contabilità deve essere conservato il meccanismo di emanazione previsto nel disegno di legge, con l'approvazione finale del ministro.

GIOVANNI FERRARA. Nell'emendamento 6. 14, approvato nella seduta di ieri, si fa riferimento testualmente agli « statuti e regolamenti di ateneo », quindi anche al regolamento di cui al comma 8 dell'articolo in esame. A questo punto non possiamo, con successiva votazione, non dico interpretare — perché non si tratterebbe di interpretazione — ma votare un testo contraddittorio rispetto a quello già approvato. Ripeto, parlando di « regolamenti » si ricomprende anche quello di cui ora ci stiamo occupando.

Non voglio parlare di preclusione, non mi permetterei di farlo, stante la sua persona ad avanzare la proposta; ma ho la netta impressione che, aderendo a quanto lei sostiene, verremmo a modificare un principio, una norma su cui abbiamo già avuto modo di discutere, deliberando in una certa maniera.

PRESIDENTE. È proprio l'esistenza del comma 10 dell'articolo 7 che supera le sue perplessità, onorevole Ferrara. Infatti, se fossero vere le sue preoccupazioni, non avrebbe senso il predetto

comma, perché sarebbe inutile richiamare una disposizione già contenuta in altra norma.

L'articolo 7 disciplina tutta la parte relativa all'autonomia finanziaria e contabile delle università. Quando si parla del procedimento per l'approvazione del regolamento di gestione, si richiama l'articolo 6, comma 9. Se non lo si richiamasse, bisognerebbe stabilire quale sia il procedimento. È il legislatore che ha stabilito questo, non io. Pertanto, se fosse vero quanto lei sostiene, il primo periodo del comma 10 sarebbe perfettamente inutile, in quanto il procedimento sarebbe già disciplinato all'articolo 6, comma 9. Invece proprio il comma 10 chiarisce che il legislatore ha voluto con norma distinta estendere quella previsione a questa fattispecie. Siamo pertanto liberi di modificare tale normativa.

GIOVANNI FERRARA. Tutte le disposizioni contenute nell'articolo in esame sono specificazioni di un principio che in via generale e omnicomprensiva abbiamo già fissato nel comma 9 dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Se è un principio generale, può essere derogato.

GIOVANNI FERRARA. Io sostengo che modificare il principio generale fissato nel comma 9 in una delle sue conseguenti applicazioni che il legislatore specifica via via costituisce violazione della norma che abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. Non condivido questa sua preoccupazione. Chiedo al ministro quale sia il suo parere.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Sono dell'avviso che si debba mantenere l'orientamento già assunto.

PRESIDENTE. Anche in merito al regolamento di contabilità che deroga ai principi della legge di contabilità dello Stato?

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Sì.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. La deroga alle norme di contabilità dello Stato costituisce un'aspirazione degli atenei, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per la gestione di alcuni fondi. Debbo dire con molta franchezza che le università non pensano assolutamente di sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento contabile. Tuttavia, per alcune articolazioni della spesa, il regolamento generale di contabilità non è congruo rispetto ai fini delle università. Proprio in considerazione di ciò il ministro si sentì in dovere di emanare un regolamento — tipo per le università. Si tratta di un dato — che chiamo impropriamente normativo — di cui si deve tener conto proprio per sciogliere alcuni legami troppo intensi che la legge della contabilità dello Stato impone. Tanto è vero che chi conosce il regolamento — tipo — modificato l'anno scorso — emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 371, sa bene che in alcune parti esso deroga anche in maniera significativa all'ordinamento contabile dello Stato. È in tale senso che dobbiamo intendere le deroghe previste, non come un'aspirazione ad essere *soluti* dalla legge, ma per una maggiore efficienza nella spesa delle università. Desidererei un ulteriore chiarimento perché l'interpretazione dell'emendamento Ciaffi può essere duplice in quanto il riferimento al rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile dello Stato mi sembra scontato.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso le intenzioni del presentatore dell'emendamento, si vuole esplicitare che le singole norme possono essere derogate, ma non i principi generali.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. L'università è un ente autonomo ma pubblico ed anche ipotizzando — la mia osservazione forse può

apparire ingenua — che deroghi ai principi generali dell'ordinamento contabile dello Stato, il suo regolamento è sottoposto al controllo di legittimità da parte del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Buonocore, l'attuale formulazione del testo trasmesso dal Senato con l'espressione « in deroga alle norme » può far intendere che ci si riferisca a tutte. Quindi, anche nel caso di un controllo sulla legittimità ci si potrebbe sempre appellare a tale normativa.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Il presidente mi insegna che, almeno per quanto riguarda il diritto privato in cui ho una personale competenza, i principi generali dell'ordinamento giuridico possono variare nel tempo. Per esempio, la buona fede e la diligenza nelle obbligazioni non erano considerate fino a qualche tempo fa principi generali dell'ordinamento statale. Ciò che intendo sottolineare è che la categoria dei principi generali è mutevole; inoltre, non so se nella contabilità pubblica siano codificati i principi generali.

PRESIDENTE. I principi generali sono desumibili dalla legge generale della contabilità di Stato. D'altra parte, in base alla formulazione del comma 8 dell'articolo 7 sarebbe difficile considerare illegittima la deroga ad una determinata norma, perché esso esclude che vi siano norme inderogabili.

GIOVANNI FERRARA. Ritengo che il dibattito che si è testé svolto abbia chiarito la questione ed ora credo che non vi siano più dubbi circa la necessità per le università di adottare regolamenti in armonia con i principi generali della contabilità statale. Si tratta di una prescrizione ovvia ed implicita, ma ritengo che nell'emendamento presentato dal collega Ciaffi si debba mantenere la dizione « anche in deroga alle norme » altrimenti si rischia un'interpretazione restrittiva che nega ogni possibilità di deroga.

PRESIDENTE. Anche in accoglimento delle osservazioni dei colleghi, presento il seguente emendamento:

All'articolo 7, aggiungere, al comma 8, le seguenti parole: ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

7. 15.

Invito pertanto l'onorevole Carelli a ritirare il suo emendamento 7. 13.

RODOLFO CARELLI. Lo ritiro signor presidente. Ritiro altresì il mio emendamento 7. 12.

VINCENZO BUONOCORÈ, *Relatore per la VII Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7. 15.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola 7. 15.

(È approvato).

Pertanto risulta assorbito l'emendamento Ciaffi 7. 14 e preclusi gli emendamenti Arnaboldi ed altri 7. 3 e Poli Bortone ed altri 7. 4.

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 5.

ADRIANA POLI BORTONE. Con l'emendamento 7. 5, di cui sono prima firmataria, ho inteso puntualizzare, al comma 9, che il regolamento disciplina le connesse attribuzioni di competenza e non le responsabilità che da esse derivano. Non ritengo, infatti, che la valenza delle responsabilità sia superiore rispetto a quella di una precisa attribuzione.

VINCENZO BUONOCORÈ, *Relatore per la VII Commissione*. A mio avviso, è superfluo stabilire le responsabilità, in quanto esse sono conseguenti ai poteri. Sulla base dell'esperienza acquisita in questi

anni, a me sembra però difficile, in un regolamento di contabilità, ipotizzare le competenze. Onorevole Poli Bortone, le chiedo in che modo il regolamento di contabilità può attribuire, in tema di competenze agli organi...

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone si riferisce alle competenze in ordine alla spesa e al maneggio del denaro ...

VINCENZO BUONOCORÈ, *Relatore per la VII Commissione*. L'onorevole Poli Bortone sa bene che uno specifico decreto presidenziale demanda alle università il tetto massimo, ad esempio, che il consiglio di amministrazione può attribuire, in materia di cassa, all'economista o al rettore. Tali funzioni non possono essere attribuite dal regolamento, perché se così fosse sarebbe come se uno statuto di società per azioni stabilisse, per l'amministratore delegato, competenze la cui attribuzione compete al consiglio di amministrazione. Per tale ragione esprimo parere contrario sull'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 5.

PRESIDENTE. Nell'invitare l'onorevole Poli Bortone a ritirare il suo emendamento, ritengo che la questione posta potrebbe essere risolta nel senso di far riferimento sia alle competenze, sia alle responsabilità.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritengo che le competenze vadano comunque specificate, poiché le responsabilità sono un fatto consequenziale che deriva dalle medesime. Pertanto insisto nel mio emendamento.

VINCENZO BUONOCORÈ, *Relatore per la VII Commissione*. A mio parere la puntualizzazione è superflua, e quindi confermo il parere negativo già espresso.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Il regolamento di contabilità deve contenere le imputazioni degli atti di spesa e degli atti di contabilità in generale, consentendo di conoscere dove sono allocati i fondi per il personale, chi ne ha disponibilità e con quali procedure sono utilizzabili, tanto più che è possibile derogare alla legge sulla contabilità...

GIOVANNI FERRARA. È un problema di tecnica legislativa. Tramite l'imputazione di responsabilità, automaticamente...

PRESIDENTE. Proprio per questo avrei ritenuto necessaria una precisazione fra competenze e responsabilità.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Ora dovremmo passare all'esame dell'emendamento Arnaboldi ed altri 7. 6, che pone nuovamente la questione del comma 10 dell'articolo 7. A proposito di quest'ultimo, continuo a ritenere, proprio per quanto già detto sul comma 8, che si debba far riferimento al testo del disegno di legge licenziato dal Senato, anziché a quello modificato con l'emendamento, presentato dal gruppo comunista, al comma 9 dell'articolo 6. Presento, pertanto, il seguente emendamento:

All'articolo 7, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il regolamento è emanato con decreto del rettore ed è trasmesso al Ministro che esercita il controllo di legittimità entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale, in assenza di rilievi, il regolamento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Gli eventuali vizi di legittimità sono contestati con apposito decreto all'università che, ove ritenga di non adeguarsi, nei successivi sessanta giorni può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

7. 16.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Mi chiedo come sia possibile venire incontro all'esigenza prospettata dal presidente, cioè quella di riprodurre, nel comma in questione, la disposizione originaria del comma 9 dell'articolo 6, dopo che questo è stato modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Soave ed altri 6. 14.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, come immaginavo, torna a porsi una questione che avevo già evidenziata allorché la Commissione ha esaminato la modifica al comma 9 dell'articolo 6. Essa è stata approvata tramite una soluzione che ha visto consenzienti tutte le parti politiche, in richiamo ai principi generali. Naturalmente, non essendo così giovane da poter correre il rischio dell'ingenuità, ho immaginato che la questione posta in quella sede sarebbe tornata nuovamente alla nostra attenzione. Su di essa, però, non credo che possano esservi soluzioni in grado di armonizzare i punti di vista delle varie forze politiche. Non credo che si possa, a questo punto, riproporre la questione; ribadisco la posizione che avevo assunto alcune settimane fa, quando ho sostenuto che le modalità dei regolamenti e degli atti normativi sono ormai stabilite dall'articolo 6.

PRESIDENTE. Desidero porre un problema serio all'attenzione del relatore. Il collega Ferrara ci ha chiarito poco fa che il concetto di responsabilità implica quello di competenza, quindi responsabilità diventa un termine tipico con riferimento alla trasgressione disciplinare e amministrativa. Possiamo noi affidare questo particolare aspetto di un regolamento deliberato col procedimento di cui l'onorevole Ferrara è strenuo paladino? Non credo affatto. Qui siamo di fronte a diritti soggettivi inerenti al rapporto di pubblico impiego e la responsabilità che si profila è di una certa natura. Nel caso in questione andiamo a definire la fattispecie della responsabilità contabile in un procedimento nel quale l'organo di Governo è sprovvisto di un potere definitivo

di approvazione. Da questo punto di vista ritengo inadeguato affidare la disciplina della responsabilità contabile al regolamento adottato dalle università con le procedure previste dal nuovo testo del comma 9 dell'articolo 6. Chiedo al relatore se, a suo avviso, affidare alle università la determinazione delle regole sulla responsabilità contabile salvaguarderebbe i diritti del soggetto.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Credo che il richiamo alla responsabilità contabile vada *de plano*; la responsabilità consegue alle competenze.

ADRIANA POLI BORTONE. Quindi avevo ragione io poco fa.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, onorevole Poli Bortone, non è stato approvato, ma ora ha questa soddisfazione!

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Nella sostanza mi ero dichiarato d'accordo. Premesso che le responsabilità sono conseguenti alle competenze, ritengo che il regolamento universitario non possa derogare ai principi generali di responsabilità contabile, in questo senso le preoccupazioni espresse dal presidente mi sembrano superabili.

PRESIDENTE. Però, se ciascuna università stabilisce il proprio regolamento senza un momento di unificazione, che si potrebbe far risalire al potere ministeriale, vi saranno diversità fra le medesime proprio per quanto riguarda le responsabilità contabili, magari dei presidi di facoltà. Lei ritiene, onorevole Buonocore, che ciò sia conforme ai principi generali dell'ordinamento statale, cui si richiama l'articolo 28 della nostra Costituzione?

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Certamente il regolamento di contabilità delle università non

potrà derogare alle competenze del Consiglio di amministrazione come supremo organo competente sulle spese.

PRESIDENTE. Il comma 10 dell'articolo 7 rischierebbe, però, di non avere alcun senso.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Ne faccio una questione di coerenza, altrimenti non saprei immaginare a che cosa si riferisca il termine « regolamento ». Ripeto, ritengo che il regolamento universitario non possa comunque derogare ai principi generali di responsabilità contabile.

PRESIDENTE. Prendendo atto del prevalente orientamento delle Commissioni, dichiaro di ritirare il mio emendamento 7. 16.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti 7. 9 e 7. 10.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7. 6. e 7. 7.

VINCENZO BONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Mi associo al parere del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 7. 6, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 7. 7, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Autonomia degli enti di ricerca).

1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al precedente comma 1, sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità è esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da: Il decreto viene adottato fino a: parere del CNST con le seguenti: Il decreto viene adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro, che avrà preventivamente acquisito il parere del CNST e delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato.

8. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 8, comma 4, sostituire il secondo periodo fino alle parole: comma 9

con il seguente: I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 9-bis.

8. 1.

Gelli, Ferrara Giovanni, Soave.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati in conformità ai principi di cui al seguente comma, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con le regole procedurali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, aggiungendosi il concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

8. 01.

Labriola.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Mi dichiaro favorevole

all'emendamento Gelli ed altri 8. 1 e contrario all'emendamento Poli Bortone ed altri 8. 2.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il parere del relatore.

ADRIANA POLI BORTONE. L'emendamento 8. 2, di cui sono prima firmataria, tende a dare un maggior rilievo alla consultazione delle Commissioni parlamentari. A mio avviso, infatti, dire « sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » non ha alcun senso, in quanto non si chiede a tali organi di esprimere un parere o comunque di essere realmente partecipi alla redazione di un testo o all'espressione di un momento di programmazione.

Ritengo pertanto opportuno che, prima dell'adozione del decreto, unitamente a quello del CNST, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Desidero sottoporre ai colleghi una proposta di modifica relativa al parere del CNST. Essendo quest'ultimo un organo ausiliario, dobbiamo porre un termine entro cui il parere va espresso e oltre il quale tale parere può ritenersi non indispensabile, per evitare che si possa bloccare il procedimento di emanazione del decreto attraverso l'inerzia, magari voluta, del CNST.

Presento, pertanto, il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: parere del CNST, aggiungere le seguenti: , parere che dovrà essere dato a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del ministro.

8. 3.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento testé presentato.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 8. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 8. 3, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 8. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Desidero, a questo punto, illustrare brevemente l'articolo aggiuntivo 8. 01. Confesso di aver ben valutato l'opportunità di inserire tale questione nella legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sono stato spinto in un primo momento a presentare questo emendamento per affrontare una questione sostanziale che si trascina da anni e che non si è riusciti a risolvere per l'opposizione, mai trasparente e riconoscibile, che il Senato si manifestò nei confronti di una decisione che la Camera dei deputati aveva preso all'unanimità. Se dubbi potevano sussistere nella prima fase di elaborazione del disegno di legge solo in virtù della materia estranea all'oggetto del provvedimento, la recentissima approvazione dell'emendamento 8. 1 spazza il campo da ogni incertezza. Infatti, abbiamo modificato la disciplina del rapporto tra ministero — cioè Governo — ed enti ed istituti della comunità scientifica. È evidente a questo punto che si debba e si possa introdurre la nuova disciplina dello stato giuridico dei ricercatori che non costituisce evidentemente una parificazione di trattamento con lo *status* dei professori universitari e

del personale delle università, ma rappresenta quel minimo passo indispensabile perché, con l'unificazione nello stesso ambito ministeriale del personale della comunità scientifica, non si riproducano situazioni di disparità di trattamento, in quanto il professore universitario ha il suo *status* speciale mentre per il personale degli enti di ricerca si applica il regime del pubblico impiego.

Sarei grato al relatore ed al Governo se manifestassero il proprio consenso all'articolo aggiuntivo 8. 01 che reca la mia firma.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Per un maggiore approfondimento della tematica, propongo di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 8. 01.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 8. 01.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

ART. 9.

(Organi collegiali — CUN).

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione

della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero.

9. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 9, comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: funzioni, aggiungere le seguenti: e le norme di funzionamento.

9. 2.

De Julio, Guerzoni.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio nazionale universitario).

1. Quale organo di autogoverno dell'università e istituti di istruzione superiore, è istituito il Consiglio nazionale universitario con il compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'attività di ricerca tra le sedi; organizzare il corpo insegnante, secondo le norme di un regolamento, che deve essere emanato tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; definire i requisiti didattici e scientifici delle nuove università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle università libere; articolare le esigenze delle università in armonia con la

programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini unitari delle università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere le funzioni di collegamento fra tutte le università e istituti d'istruzione universitaria; formulare per il Ministro della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi delle università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle università.

2. Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni già attribuite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

9. 01.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

(Organi del Consiglio nazionale universitario).

1. Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

a) il consiglio generale;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente del Consiglio nazionale universitario.

9. 02.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

(Consiglio generale).

1. Il Consiglio generale è composto da centoventi membri, di cui settanta professori di ruolo.

2. I rimanenti cinquanta sono così designati:

a) dieci dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) dieci dal CNEL;

c) dieci dal Ministro della pubblica istruzione, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione e per non meno della metà tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni, nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

d) venti studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università, con voto diretto, segreto e per liste, con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo proporzionale puro.

3. Il consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese per i compiti di istituto; in sessione straordinaria per iniziativa della giunta esecutiva o di almeno due quinti dei componenti il consiglio medesimo.

4. Il Consiglio nazionale universitario dura in carica quattro anni ed è vietata l'elezione dei suoi membri per più di due volte consecutive.

9. 03.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-quinquies.

(La giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva è costituita da tredici membri, di cui sette eletti tra i docenti componenti il Consiglio nazionale universitario, tre designati rispettivamente dal CNR, dal CNEL e dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri componenti il Consiglio nazionale universitario la cui nomina è di loro pertinenza

e tre tra gli studenti componenti il consiglio generale con voto limitato ad uno.

9. 04.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-sexies.

(Regolamento interno).

1. Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario determina le attribuzioni del consiglio e della giunta nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

2. Tutti gli atti del consiglio nazionale universitario sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

9. 05.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Poli Bortone ed altri 9. 1 e De Julio e Guerzoni 9. 2.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 9. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

SERGIO DE JULIO. Ritiro il mio emendamento 9. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi riguardanti

la riforma del CUN. In particolare sono contrario all'articolo aggiuntivo 9. 01 perché la materia che affronta meriterebbe un ulteriore approfondimento e la collega Poli Bortone sa bene quali polemiche si siano scatenate in relazione alla riforma del CUN. Respingere oggi un emendamento di questo genere costituirebbe una preclusione per un eventuale futuro accoglimento di alcune sue parti.

ADRIANA POLI BORTONE. Accetto l'invito rivolto dal relatore. Vorrei però che rimanesse a verbale che gli articoli aggiuntivi che abbiamo presentato si collocano in una logica precisa collegata agli altri emendamenti del gruppo missino e mi auguro che ciò sia stato compreso.

A parere del mio gruppo l'istituzione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia significa introdurre un organismo che di fatto potrebbe sostituirsi al CUN, determinando un ritardo nella riforma di tale organismo.

Abbiamo discusso per anni sulla opportunità di riformare il CUN ridefinendo le sue competenze ed ora rischiamo, con questo articolo 10, di vanificare in parte tale dibattito. Se in seguito verificheremo la volontà del Parlamento di affrontare complessivamente la problematica legata al CUN, non avremo difficoltà a riconoscere che la posizione da noi oggi sostenuta era errata.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Le Commissioni I e VII potrebbero comunque formulare un ordine del giorno diretto a sollecitare la riforma del CUN.

BIANCA GELLI. Prendo atto che la collega Poli Bortone ha ritirato tutti gli articoli aggiuntivi; anche io ritengo opportuno che una materia così complessa sia affrontata in altra sede e forse non è il caso nemmeno di presentare ordini del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia).

1. È istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte:

a) sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) sugli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, sulle priorità da adottarsi nella loro attuazione, sulle relative risorse nonché sulla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);

c) sulle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;

d) sulle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;

e) su ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a);

b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, né possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360,

nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:

a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori e ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;

b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;

c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata un'adeguata pubblicità;

d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;

e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1. Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 10, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10. 2. Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: è presieduto dal Ministro, con le parole: elegge al suo interno un Presidente.

10. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, comma 3, sopprimere la lettera b).

10. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 10, comma 3, lettera b), dopo la parola: scelti, sostituire tutto con le parole: delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

10. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; un rappresentante del CUN.

10. 6.

Gelli, Ferrara Giovanni, Soave.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), sostituire le parole: il Presidente del CNR, con le seguenti: il Presidente del CNR o, in sua assenza, un altro membro del CNR.

10. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), dopo la parola: rettori, aggiungere le seguenti: dopo l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 9.

10. 8.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori.

10. 9.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10 comma 4, sopprimere le seguenti parole: lettere a) e b).

10. 10.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 10, comma 6, sesto'ultima riga, sopprimere le parole: nonché il CSNT costituito ai sensi del comma 7.

10. 11.

Gelli, Strumendo, Ferrara Giovanni.

All'articolo 10, comma 6, lettera a), sopprimere: ai professori e ricercatori universitari nonché.

10. 12.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, comma 6, lettera a), dopo le parole: conferito ai professori, aggiungere le seguenti: agli assistenti di ruolo.

10. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, sopprimere il comma 7.

10. 14.

Gelli, Strumendo, Ferrara Giovanni.

RODOLFO CARELLI. Mi dichiaro favorevole, per evidenti ragioni di equità, all'emendamento Arnaboldi ed altri 10. 13.

BIANCA GELLI. Desidero dichiarare il mio giudizio positivo sull'articolo 10 che prevede la costituzione del CSNT.

Intendo precisare che gli emendamenti presentati dal gruppo comunista sono stati determinati dal fatto che nella composizione del CSNT è diminuito il potere delle cariche elettive. Inoltre siamo favorevoli all'emendamento Arnaboldi ed altri 10. 13.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Arnaboldi ed altri 10. 13 e parere contrario agli altri emendamenti presentati.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, desidero elevare formale protesta. Ricordo, infatti, che nella seduta di ieri avevo proposto la presenza delle figure degli assistenti e dei professori incaricati, sostenendo che essi operano nell'università, mentre non ho insistito per la presenza dei ricercatori, in quanto fra questi si sarebbe posto un problema che, attenendo allo stato giuridico, avrebbe potuto essere materia non pertinente al provvedimento. Ebbene, per evidenti ragioni di coerenza, non posso, adesso, non esprimermi favorevolmente sull'emendamento Arnaboldi ed altri 10. 13; tuttavia mi meraviglia non poco il fatto che oggi, per l'avvenuta sostituzione di uno dei relatori, le Commissioni si accingono a riconoscere, ai fini del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, l'elettorato attivo e passivo per gli stessi assistenti, figura professionale che se è riconosciuta esistente nell'ordinamento universitario deve partecipare alla formazione di tutti i suoi organismi.

VITO RIGGIO. Dal momento che sul punto in questione è stato sollevato un problema di coerenza, desidero ricordare che stiamo discutendo di elettorato, cioè di una realtà nella quale il ruolo non potrà considerarsi esaurito entro un certo numero di anni. Trattasi, quindi, di cosa ben diversa dal contemplare funzioni e competenze alternative in ordine a taluni settori.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 10, vorrei invitare il relatore a modificare

il comma 2 per migliorarne la formulazione.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Accolgo l'invito dell'onorevole Riggio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 2, all'alinea aggiungere le parole: in ordine a e conseguentemente sostituire alla lettera a) la parola: sulla con la parola: la, alla lettera b) la parola: sugli con la parola: gli, alla lettera c) la parola: sul con la parola: le, alla lettera d) la parola: sulle con la parola: le ed alla lettera e) sopprimere la parola su.
10.15.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 10. 1, contrario il relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 10. 2.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 10. 3 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 10. 4, contrario il relatore.

(È respinto).

Poiché i presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 10. 3 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 10. 6, contrario il relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 10. 7, contrario il relatore.

(È respinto).

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-CULTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1989

Poiché i presentatori degli emendamenti De Julio e Guerzoni 10. 8 e Arnaboldi ed altri 10. 9, 10. 12 e 10. 13 sono assenti, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

BIANCA GELLI. Faccio miei gli emendamenti Arnaboldi ed altri 10. 9 e 10. 13.

RODOLFO CARELLI. Sottoscrivo l'emendamento 10. 13.

ADRIANA POLI BORTONE. Anch'io dichiaro di sottoscriverlo.

VITO RIGGIO. Mi associo anch'io all'emendamento 10. 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 10. 9 fatto proprio dall'onorevole Gelli, contrario il relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 10. 10, contrario il relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gelli ed altri 10. 11.

BIANCA GELLI. Si tratta di un emendamento conseguente all'abolizione di un comma precedente, pertanto preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 10. 11, contrario il relatore.

(È respinto).

L'onorevole Poli Bortone ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Arnaboldi ed altri 10.13, fatto proprio dagli onorevoli Gelli, Carelli, Poli Bortone e Riggio.

All'emendamento 10. 13, aggiungere in fine le seguenti parole: ed ai professori incaricati.

0. 10. 13. 1.

Poli Bortone.

Allo stesso emendamento l'onorevole Tesini ha presentato il seguente subemendamento.

All'emendamento 10. 13, sostituire le parole: di ruolo con le seguenti: del ruolo ad esaurimento.

0. 10. 13. 2.

Tesini.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore per la VII Commissione*. Sono contrario al subemendamento Poli Bortone 0. 10. 13. 1, perché dal punto di vista giuridico i professori incaricati non esistono più. Coloro i quali permangono nell'incarico senza avere conseguito l'associazione vi permangono solo per i provvedimenti amministrativi. La figura del professore incaricato non rientra quindi in un ruolo organico. Sono invece favorevole al subemendamento Tesini 0. 10. 13. 2 che propone una formulazione più esatta.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Tesini 0. 10. 13. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone 0. 10. 13. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 13, fatto proprio dai deputati Gelli, Carelli, Poli Bortone e Riggio, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Gelli ed altri 10. 14.

BIANCA GELLI. Mi sembrano alterati i tempi della prima applicazione del CNST

ed il tipo di componente elettiva che viene adottato. Propongo di sopprimere il comma 7 dell'articolo 10 per uniformare la disciplina dell'intero articolo. Prego i colleghi di riflettere su questo emendamento sul quale preannuncio il mio voto favorevole e che suona come un mandato di fiducia nei confronti del CNST.

VITO RIGGIO. Mi sembrava di aver capito che la costituzione autonoma del CNST consentisse di far funzionare l'organo in attesa del procedimento elettivo; da una attenta lettura della norma in questione così non è; in realtà la componente elettiva viene tratta dai comitati consultivi. Vorrei capire il perché di questa oscillazione.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Nell'altro ramo del Parlamento si è a lungo dibattuto in merito al CNST. In quella sede è stato sottolineata la necessità di una disciplina transitoria in attesa della definizione delle aree disciplinari e della emanazione delle norme attuative dell'articolo 10. Poiché non è ipotizzabile in tempi brevi l'insediamento dell'organo in questione, è necessario mantenere il comma 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 14, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Buonocore 10. 15.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

A questo punto dei nostri lavori ed in considerazione dei rispettivi, successivi impegni, propongo alle Commissioni di rinviare il seguito della discussione alla seduta di mercoledì prossimo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 9 maggio 1989*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO